



**COMUNE DI VEDANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE**

REGOLAMENTO AGGIORNATO A SEGUITO DELLE
OSSERVAZIONI PERVENUTE.

26-02-2014

Sommario

ART. 1- FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2- DEFINIZIONI DELLE ZONE DI DECENTRAMENTO COMUNALE.....	3
ART. 3- LOCALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	4
ART. 4 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI	5
ART. 5- OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	6
ART. 6- PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE	7
ART. 7- IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE.....	8
ART. 8- RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI	8
ART. 9-TUTELA DELLA POPOLAZIONE	8
ART. 10-SANZIONI	9
ART. 11- NORME DI RINVIO	9

ART. 1- FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la pianificazione, l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con lo scopo di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde in ottemperanza alla vigente normativa nazionale e regionale.

Lo stesso è stato adottato secondo il principio di precauzione posto che gli studi scientifici condotti sui rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici non possono garantire che a lungo termine si manifestino rischi per la salute.

Rientrano nell'ambito del presente regolamento gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , così come definiti all'art. 3 comma 2 lettere h,i,l della legge 22-02-2001 n° 36.

ART. 2- DEFINIZIONI DELLE ZONE DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Sulla base degli indirizzi forniti sia dalla L.R. 11-05-2001 n° 11 , sia dalla deliberazione Regionale 7351 del 11-12-2001 che dalla successiva Legge 06-03-2002 n° 4, vengono definite le seguenti aree di localizzazione degli impianti:

- 1. area 1 : si definisce “Area 1” l'insieme delle parti di territorio comunale che , una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione .**
- 2. Area 2 : si definisce “Area 2” la parte di territorio non rientrante in Area 1.**
- 3. Aree in cui è vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazione e per la radiotelevisione ad eccezione di impianti con potenza ai connettori d'antenna non superiori a 7 Watt e comprensive delle aree pertinentziali in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture simili e fino ad una fascia di 75 metri dal loro perimetro.**

Nel contesto delle citate aree sono ulteriormente definite: “Aree di inibizione di 1° livello” costituite dalle aree pertinentziali in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture simili ed “Aree di inibizione di secondo livello” costituite dalle aree comprese entro la fascia di 75 metri dal perimetro delle aree di inibizione di primo livello. Per le “aree di inibizione di secondo livello” sono autorizzate deroghe al divieto indicato nel presente comma, concedendo la possibilità di installare impianti con potenza ai connettori d'antenna fino a 300 Watt; tale deroga sarà subordinata sia alla presentazione di dedicata documentazione di valutazione impatto elettromagnetico (aggiuntiva rispetto a quella prevista per l'autorizzazione ordinaria), sia di relativa dichiarazione (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) attestante l'inadeguatezza di aree esterne, rispetto a quelle di inibizione di II livello, in grado di garantire

analoga capacità di copertura del servizio e di minimizzazione dell'esposizione della popolazione.

4. **Aree di particolare tutela: aree comprese entro una fascia di 100 metri dal confine delle "Aree in cui è vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazione e per la radiotelevisione ad eccezione di impianti con potenza ai connettori d'antenna non superiori a 7 Watt e comprensive delle aree pertinenziali in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari e fino ad una fascia di 75 metri dal loro perimetro".**

Per le aree di particolare tutela sono consentite installazione di impianti con potenza ai connettori d'antenna fino a 300 Watt, con possibilità di deroga fino a 1000Watt e modalità come di seguito descritte.

La fascia di 100 metri delle aree di particolare tutela viene suddivisa in due sottofasce, una prima più interna di 25 metri in cui è consentita la sola installazione di impianti con potenza ai connettori d'antenna fino a 300 Watt, ed una seconda sottofascia di 75 metri in cui è possibile derogare al valore di 300Watt ed installare impianti con potenza ai connettori d'antenna fino a 1000 Watt; alla richiesta di deroga si dovrà allegare sia dedicata documentazione di valutazione impatto elettromagnetico (aggiuntiva rispetto a quella prevista per l'autorizzazione ordinaria), sia relativa attestazione (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dell'inadeguatezza di aree esterne a tale fascia in grado di garantire analogo capacità di copertura del servizio e di minimizzazione dell'esposizione della popolazione.

Sulla base delle definizioni sopra riportate, il territorio comunale è stato pianificato per zone di decentramento in area1, area2, aree in cui è vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazione e per la radiotelevisione ad eccezione di impianti con potenza ai connettori d'antenna non superiori a 7 Watt, aree di particolare tutela; si sono inoltre evidenziate aree "prioritarie" in cui privilegiare le eventuali richieste di nuove autorizzazione all'installazione.

La planimetria del territorio comunale con la definizione delle aree come descritte ai commi precedenti, è parte integrante del presente regolamento.

ART. 3- LOCALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

La localizzazione e l'installazione degli impianti oggetto del presente regolamento deve avvenire in modo da minimizzare l'impatto elettromagnetico sulla popolazione compatibilmente con la qualità del servizio svolto dagli impianti stessi e comunque in ottemperanza ai valori limite di immissione come definiti dalla normativa statale e regionale vigente.

Nel caso di installazione di impianti nelle aree soggette a tutela paesistico-ambientale ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 dello stesso D.Lgs o ai sensi del DPR 139/2010 (procedura semplificata).

Al di fuori di tali ipotesi l'ufficio valuterà l'inserimento del manufatto nel contesto con riferimento alle norme ed agli indirizzi del PTPR demandando alla commissione per il paesaggio le pratiche di particolare complessità.

Si definisce la seguente disciplina di installazione per tutti gli impianti come definiti all'art. 1 del presente regolamento:

a- sia nelle "Aree di inibizione di 1° livello" comprensive delle pertinenze di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, sia nelle "Aree di inibizione di secondo livello" costituite da una fascia territoriale di 75 metri dal perimetro delle aree di inibizione di primo livello è vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, ad eccezione di quelli con potenza ai connettori d'antenna non superiori a 7 Watt.

Per le sole "aree di inibizione di secondo livello" il citato divieto risulta derogabile attraverso dedicata istanza; la deroga prevede la possibilità di installare impianti con potenza ai connettori d'antenna fino a 300 Watt. Alla richiesta di deroga al limite di 7 Watt si dovrà allegare sia dedicata documentazione di valutazione impatto elettromagnetico (aggiuntiva rispetto a quella prevista per l'autorizzazione ordinaria), sia relativa attestazione (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dell'inadeguatezza di aree esterne a tale fascia in grado di garantire analoga capacità di copertura del servizio e di minimizzazione dell'esposizione della popolazione.

b- Nelle aree di particolare tutela come definite nel precedente articolo 2, sono consentite installazione di impianti con potenza ai connettori d'antenna fino a 300 Watt, da intendersi come somma delle potenze ai connettori di antenna. Anche per le aree di particolare tutela viene data la possibilità di deroga al limite della potenza installata di 300 Watt, attraverso la seguente articolazione .

La fascia di 100 metri delle aree di particolare tutela viene suddivisa in due sottofasce; una prima più interna di 25 metri in cui è consentita la sola installazione di impianti con potenza ai connettori d'antenna fino a 300 Watt, ed una seconda sottofascia di 75 metri in cui è possibile derogare al valore di 300Watt ed installare impianti con potenza ai connettori d'antenna fino a 1000 Watt. Alla richiesta di deroga al limite di 300 Watt si dovrà allegare sia dedicata documentazione di valutazione impatto elettromagnetico (aggiuntiva rispetto a quella prevista per l'autorizzazione ordinaria), sia relativa attestazione (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dell'inadeguatezza di aree esterne a tale fascia in grado di garantire analoga capacità di copertura del servizio e di minimizzazione dell'esposizione della popolazione.

c- Nella "Area 1", esterna a quella di particolare tutela, è vietata la localizzazione ed installazione di impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiori a 1000 Watt; si specifica che il valore per la potenza indicata è da intendersi come somma delle potenze ai connettori di antenna.

d- Nella "Area 2" è consentita la localizzazione ed installazione di tutti gli impianti come indicati all'art. 1 del presente regolamento, compatibilmente con i limiti emissivi previsti dalla normativa.

Al fine di agevolare una più spedita procedura autorizzativa si indicano le seguenti priorità nella scelta del posto in cui collocare l'impianto:

1. Scegliere l'ubicazione in "aree prioritarie";
2. Scegliere l'ubicazione in aree di proprietà comunale ;
3. Scegliere l'ubicazione nel rimanente territorio comunale.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI

Entro il 30 novembre di ogni anno, i gestori di rete di telecomunicazioni sono tenuti a presentare al Sindaco ed all'ARPA un piano di localizzazione con la descrizione dello sviluppo e/o modificazione dei sistemi da loro gestiti; tale piano dovrà contenere

l'indicazione delle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni e le scelte circa l'ottimizzazione dei diversi impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

E' esclusa l'installazione di impianti che non siano compresi nel piano di localizzazione annuale.

“Entro il 31 dicembre di ogni anno saranno pubblicate le istanze pervenute , con comunicazione esposta all'albo per un tempo di 15 giorni; viene inoltre fissato il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa pervenire eventuale segnalazione di pregiudizio all'installazione degli impianti”. L'elenco delle istanze ed una sintesi delle stesse saranno inoltre rese disponibili sul sito web del Comune per almeno 60 giorni a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno”.

Al fine di valutare le informazioni contenute nei piani di localizzazione e delle eventuali osservazioni pervenute, dovrà essere istruita una specifica pratica per ciascun piano presentato. Le pratiche saranno istruite dall'ufficio competente e dovranno contenere:

- **i dati riguardanti l'ente gestore dell'impianto;**
- **indicazione delle aree di ricerca per le nuove installazioni con le valutazioni in merito alla compatibilità rispetto alla definizione del vigente piano delle aree ;**
- **considerazioni in merito alle osservazioni eventualmente pervenute ;**
- **valutazione di eventuali ipotesi alternative nella scelta dei siti da sottoporre all'attenzione dei richiedenti;**
- **indicazione di eventuali prescrizioni .**

Sulla base delle informazioni pervenute saranno infine promossi gli incontri necessari con gli enti richiedenti al fine, sia di definire gli specifici punti di installazione, sia di razionalizzare la distribuzione degli impianti sul territorio comunale con proposte di ubicazione e condivisione degli stessi.

ART. 5- OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Sono soggetti ad obbligo di comunicazione al Sindaco tutti i titolari di esercizio di impianti come di seguito elencati:

- 1. l'esercizio di impianti di potenza al connettore d'antenna non superiore a 7 Watt;**
- 2. l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;**
- 3. l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazioni (come definite art. 4 comma 1 Regolamento Regionale 19-11-2001 N°. 6).**
- 4. I diversi impianti di reti pubbliche di comunicazione.**

Le comunicazioni devono contenere le informazioni come indicate nel Regolamento Regionale 19-11-2001 N°. 6 agli articoli 2, 3, e 4.

Vi è l'obbligo di comunicare al Sindaco ogni variazione di titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura o messa “fuori servizio”.

Le comunicazioni come al comma precedente devono essere effettuate dal titolare dell'impianto entro dieci giorni dalle citate variazioni .

I moduli da utilizzare per le comunicazioni sono quelli riportati in allegato1 (variazione di titolarità dell'impianto), allegato2 (variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità d'impiego dell'impianto), allegato3 (disattivazione dell'impianto) del Regolamento Regionale 19-11-2001 N° 6.

ART. 6- PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

L'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione, non compresi in quelli indicati nel precedente art. 5 , sono soggetti a specifica autorizzazione, fatta salva la facoltà di inoltrare la SCIA per impianti compresi tra 7 e 20 W. Il titolare dell'impianto deve inviare al Sindaco istanza di autorizzazione corredata di tutta la documentazione come indicata all'art. 7 comma 2 lettere a,b,c,d,e,f,g,h della Legge Regionale n° 11 del 11-05-2001. Le domande di autorizzazione vengono esposte all'albo pretorio per un tempo di 15 giorni e contestualmente sul sito web del comune per un periodo di almeno 15 giorni; viene fissato un termine di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione sull'albo pretorio per la presentazione di osservazioni da parte di chiunque fosse interessato. Alla procedura autorizzativa si applica quanto previsto dalla Legge 241/1990 ed in particolare all'art. 9 in merito alla tutela dei soggetti portatori di interessi.

L'autorizzazione sarà concessa solo a seguito di parere favorevole espresso dall'ARPA in merito alla prevista valutazione preventiva di impatto elettromagnetico.

L'Ufficio Comunale competente conclude il procedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza comunicandolo al titolare ed all'ARPA; l'autorizzazione alla installazione può essere condizionata da specifiche prescrizioni, la cui inottemperanza è motivo di revoca. L'autorizzazione è inoltre subordinata al pagamento di un contributo del 10% del costo di costruzione per l'installazione di pali ed antenne per SRB ed impianti di telecomunicazione.

L'installazione dell'impianto può avvenire solo dopo la specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Comunale competente, fatto salvo quanto disposto al precedente comma 1, e le opere devono essere realizzate, a pena la decadenza, entro 12 mesi dal provvedimento di autorizzazione ovvero dalla presentazione della SCIA.

Entro 10 giorni dall'entrata in servizio dell'impianto, il titolare dovrà inviare apposita comunicazione al Sindaco e all'ARPA, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni indicate ai commi 1,2,3 dell'art. 3 della Legge Regionale 11-05-2001 n° 11; il modello di tale comunicazione è riportato nell'allegato 4 del regolamento regionale del 19-11-2001 n° 6.

Vi è l'obbligo di comunicare al Sindaco ogni variazione di titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura o messa "fuori servizio".

La comunicazione deve essere inviata entro trenta giorni dalle citate variazioni; gli schemi da utilizzare per le comunicazioni sono quelli riportati in allegato5 (dichiarazione di variazione di titolarità dell'impianto), allegato6 (disattivazione dell'impianto) allegato7 (variazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto) del Regolamento Regionale 19-11-2001 N° 6 .

Fatta eccezione per un motivato dissenso di una Amministrazione nell'ambito della conferenza di servizi, le istanze di autorizzazione di modifica degli impianti vengono accolte mediante modifica della autorizzazione con apposito provvedimento del Sindaco o suo delegato. Si applica quanto previsto dall'art. 6.

Nel caso di verifica di difformità dell'impianto rispetto alle dichiarazioni fornite dal titolare nella istanza di autorizzazione, il Sindaco dispone, con ordinanza contingibile ed urgente, il ripristino delle condizioni previste dall'autorizzazione ed il divieto di utilizzazione dell'impianto stesso; in caso di inottemperanza, trascorsi trenta giorni, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART. 7- IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE

Per gli impianti mobili di telefonia mobile vi è l'obbligo di dare comunicazione al Sindaco almeno 45 giorni prima della loro collocazione .

La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPA e della ASL , con facoltà del Sindaco di chiedere una diversa collocazione dell'impianto mobile.

Il tempo massimo di esercizio degli impianti mobili di telefonia mobile sull'intero territorio comunale è di 180 giorni , trascorsi i quali il titolare dell'impianto dovrà seguire le procedure indicate negli articoli 5 o 6 del presente regolamento.

ART. 8- RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

Qualora gli Enti preposti alla vigilanza e controllo (ARPA e ASL) riscontrassero il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione come previsti dalla normativa vigente, ne danno comunicazione al Sindaco .

Sulla base delle informazioni ricevute, il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto o degli impianti che concorrono al superamento dei limiti, l'attuazione di interventi di risanamento.

Gli interventi come al comma precedente devono essere completati entro sei mesi dalla comunicazione delle prescrizioni ed effettuati con adeguate misure tecniche sotto la responsabilità dei titolari degli impianti.

In caso di inerzia dei titolari degli impianti oggetto di bonifica, il Sindaco, sentita l'ARPA, dispone la sospensione dell'attività degli impianti o la revoca dell'autorizzazione.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione, devono comunicare al Sindaco i piani di adeguamento alla nuova regolamentazione urbanistica come definita agli articoli 2 e 3 del presente regolamento. I tempi di delocalizzazione in aree idonee rispetto alla nuova regolamentazione urbanistica, sono fissati in 24 mesi.

ART. 9-TUTELA DELLA POPOLAZIONE

Tutte le aree di competenza dei diversi impianti ed apparati asserviti, devono essere adeguatamente delimitate, interdette all'accesso di persone non autorizzate ed opportunamente segnalate con specifica segnaletica; in tali aree deve essere effettuata adeguata manutenzione da mantenersi nel tempo.

ART. 10-SANZIONI

In caso di mancata delimitazione e segnalazione delle zone interdette alla popolazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro duemilasessantasei a Euro cinquemilacentosessantacinque.

L'esercizio di impianti in mancanza di autorizzazione ai sensi art. 7 della Legge Regionale 11-05-2001, comporta la disattivazione dell'impianto, oltre alla sanzione amministrativa da Euro quattromilacentotrentadue a Euro diecimilatrecentoventinove.

La mancata comunicazione ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 11-05-2001, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa fino a Euro cinquecentosedici.

Salvo il fatto che costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni elettromagnetiche di impianti presenti sul territorio comunale , il titolare è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro milletrentatrè(1033,00) a Euro trecentonovemilaottocentottantaquattro(309.874,00).

ART. 11- NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi, regolamenti, circolari, delibere, come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia.